



## COMUNE DI VITTUONE

### Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17/03/2026

**OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER  
ESIGIBILITA' RENDICONTO 2025**

L'anno **2026** addì **17** del mese di **Marzo** alle ore **11.25** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
BONFADINI LAURA	Sindaco	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Vice Sindaco	SI
POLES ANGELO	Assessore	SI
CERIANI FRANCESCA	Assessore	NO
GINI ANGELO	Assessore	NO
<b>Presenti: 3</b>		<b>Assenti: 2</b>

Partecipa il Vice Segretario, Dott.ssa BALZAROTTI SARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER  
ESIGIBILITA' RENDICONTO 2025**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – comma 3 - della Costituzione;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2025 avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.lgs. 267/2000 - approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 come integrato dalla nota di aggiornamento al DUP 2026-2028”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026-2028”;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

Dato atto che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con riferimento alla lettera f) di cui al punto precedente, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – punto 5.4.9, come riscritto dal DM 10/10/2024 in merito alle modalità di conservazione delle risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia;

Richiamato altresì il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), che per i contratti sottosoglia ha previsto la possibilità di conservare nell'FPV le spese non ancora impegnate, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva;

Dato atto inoltre che il principio contabile della contabilità finanziaria è stato aggiornato nel corso del 2021 (DM 01/09/2021) con riferimento all'imputazione delle entrate rateizzate, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione; tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui e che la rateizzazione delle entrate risulti da atti formali, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Settori comunali, con nota del 20.01.2026, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che i Settori Comunali hanno riscontrato la richiesta trasmettendo le proprie note;

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dichiarato *“sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”*;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2026, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato in entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	641.551,22	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026	140.085,76	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027	0	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028	0
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2026</b>	<b>501.465,46</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2027</b>	<b>0</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2028</b>	<b>0</b>

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	1.152.155,08	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026	16.513,82	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027	0	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028	0
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2026</b>	<b>1.135.641,26</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2027</b>	<b>0</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2028</b>	<b>0</b>

Dato atto che non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate (ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione);

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, nonché del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (per maggiore chiarezza si allegano anche i prospetti PEG):

- Variazione del bilancio previsione finanziario 2025-2027 (allegato 2);
- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (allegato 3);
- Riepilogo variazione al fondo pluriennale vincolato (allegato 4);

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

All 1) Elenco movimenti attivi e passivi riaccertati per esigibilità;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questa giunta comunale per effetto del disposto di cui all'art. 42, all'art. 48 ed all'art. 107 del TUEL in quanto "espressione tipica del potere di indirizzo non ricadente nella competenza del Consiglio Comunale, né rientrante nei poteri e competenze assegnate ai dirigenti dal comma 2 dell'art. 107";

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, in relazione ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione finanziaria economica e patrimoniale, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

**DELIBERA**

1. di approvare integralmente la premessa e le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. di approvare le risultanze del riaccertamento per esigibilità per l'esercizio 2024, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Elenco dei movimenti attivi e passivi riaccertati (allegato 1);
3. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2026 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	641.551,22	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026	140.085,76	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027	0	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028	0
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2026</b>	<b>501.465,46</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2027</b>	<b>0</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2028</b>	<b>0</b>

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	1.152.155,08	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026	16.513,82	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027	0	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028	0
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2026</b>	<b>1.135.641,26</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2027</b>	<b>0</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2028</b>	<b>0</b>

4. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, nonché del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  - Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (allegato 2);
  - Variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (allegato 3);
  - Riepilogo variazioni al fondo Pluriennale Vincolato (allegato 4);
5. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2025;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 57**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' RENDICONTO 2025**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarit  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/03/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Sara Balzarotti

## Parere Contabile

In ordine alla regolarit  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/03/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Sara Balzarotti

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 17/03/2026**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa BONFADINI LAURA

VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa BALZAROTTI SARA

---

---

**PUBBLICAZIONE**

(art. 124 TUEL D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il      e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone,

VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa BALZAROTTI SARA

---

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(art. 125 TUEL D.Lgs n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi , giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa BALZAROTTI SARA

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 TUEL D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che al suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000.

VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa BALZAROTTI SARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LAURA BONFADINI in data 18/03/2026  
SARA BALZAROTTI in data 18/03/2026